



attinenti danni subiti da beni industriali e commerciali, sarebbe possibile il convogliamento verso l'Istituto di quelle domande che si riferiscono ad operazioni di durata contenuta negli anni 15 (in quanto per legge esistono liquidazioni razzate anche in 5-10-20-30 semestralità) altrettanto non sarebbe possibile, invece, per le annualità di contributo liquidate per la ricostruzione di fabbricati destinati a civile abitazione, in quanto - come si è detto - in tali casi la razzatura del contributo viene stabilita indistintamente in 30 anni.

Semberebbe perciò opportuno che, in caso di favorevoli determinazioni del Consiglio, la convenzione da stipularsi con il Ministero del Tesoro, trattasse esclusivamente dello sconto degli indennizzi e contributi di cui si è parlato prima (gli altri contributi trentennali essendo, d'altra parte,